



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02/02/2011 ed estinto anticipatamente in data 02/02/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 1.073,86, di cui € 661,61, a titolo di quota parte delle "commissioni" ed € 412,25, a titolo di "costi assicurativi pro quota";
- interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso;
- € 500,00, a titolo di spese legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto, nel modulo SECCI, nella richiesta di finanziamento sottoscritta dal cliente e nel piano di ammortamento e così come confermato dall'orientamento del Collegio ABF di Bari e di Napoli;
- l'irricevibilità della domanda di rimborso del "rateo non maturato del premio assicurativo", in quanto riconosciuto dal consolidato orientamento dell'ABF estraneo alla propria competenza e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, la verifica da parte dell'Arbitro della mera corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative con quelli dovuti secondo il criterio di calcolo alternativo al *pro rata temporis* indicato *ex ante*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'intervenuto rimborso di € 407,84 a titolo di oneri assicurativi non maturati da parte della compagnia assicurativa, di cui € 237,36 relativi al "ramo vita", come da allegata contabile di bonifico ed € 170,48 per il ramo danni, di cui si riserva di produrre contabile di pagamento;
- la congruità delle somme restituite dalla compagnia assicurativa, in quanto calcolate conformemente al criterio reso noto ex ante nel "Fascicolo Informativo";
- che non residuano quote insolute da riconoscere al cliente, chieste peraltro solo in sede di reclamo e non nel ricorso.

Pertanto chiede di rigettare la domanda di rimborso delle "commissioni" e di dichiarare irricevibile la domanda di rimborso del premio assicurativo e, in subordine, di rigettare tale ultima domanda.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, e secondo il proprio consolidato orientamento, (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 20852/19) il Collegio ritiene che "le commissioni d'istruttoria" previste dal



contratto abbiano natura *up-front* in quanto le rispettive clausole negoziali descrivono dettagliatamente le attività remunerate attraverso tali voci di costo, tutte preliminari alla erogazione del prestito.

Con riguardo, invece, alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non ancora maturati al momento della estinzione anticipata, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.

- Con riguardo al premio assicurativo relativo al ramo "*perdita d'impiego*", si evidenzia che è in atti il fascicolo informativo, da cui risulta l'applicazione del criterio temporale lineare, calcolato in giorni. Comunque, per tale voce di costo non residuano importi da restituire.
- Con riferimento, invece, al premio assicurativo relativo al "*ramo vita*", è in atti la dichiarazione di adesione sottoscritta dal ricorrente, ma non le condizioni di polizza. Pertanto, i relativi rimborsi dovranno essere effettuati per la parte non maturata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,75%
% da retrocedere		38,41%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissioni di istruttoria	€ 1.092,26	€ 655,36 <input type="radio"/>	€ 419,54 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 419,54
premio assicurativo ramo vit	€ 397,76	€ 238,66 <input checked="" type="radio"/>	€ 152,78 <input type="radio"/>	€ 237,36 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 1,30
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 420,83
rimb già effettuati, decurtati	€ 237,36
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1
- in proporzione con gli intere	1
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 420,83, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI